



COMUNE DI BRINDISI
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE

N. 40 DEL 06-05-2020

Oggetto: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità nell'anno 2020

Visto il D. Lgs. n. 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locati";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 213 del 27 aprile 2020 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2020 ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019" pubblicato sul BURP n. 61 del 30 aprile 2020, che si allega al presente provvedimento, con il quale si stabilisce fra l'altro che: dal 15 giugno al 15 settembre 2020 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative;

VISTO il D. Lgs. n. 1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all'art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTA la Legge n. 353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000;

VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016;

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

VISTO il D. Lgs. n. 1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all'art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi approvato con D.G.R. n. 585 del 10/04/2018 pubblicato sul BURP n. 63 del 7/05/2018

Constatato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Rilevato, inoltre, che molti terreni del territorio versano in stato di abbandono per incuria dei proprietari, con conseguente crescita incontrollata di rovi, sterpaglie, ed erbacce,

ORDINA

1. è fatto obbligo a tutti i cittadini, soggetti, Enti, Società, Consorzi ecc. del territorio comunale di rispettare quanto previsto e stabilito nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 213 del 27 aprile 2020, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2. ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni, aree e pertinenze incolti in stato di abbandono o a riposo e di colture arboree di attivare, entro il 31 maggio, le necessarie opere di prevenzione antincendio mediante la pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile o comunque realizzare fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
3. alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio;
4. ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità h24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi;
5. i proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere realizzata entro il 15 luglio.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITA' DI PREVENZIONE

- 1) **Aree boscate:** ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, pianificazione secondo la forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

2) **Attività turistiche e recettive:** ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

Per le infrazioni alle disposizioni di cui al punto 1. della presente ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 500,00 estinguibile con le modalità previste dalla legge 689/81.

Le infrazioni alle altre disposizioni della presente ordinanza sono punite a norma di quanto previsto nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 213 del 27 aprile 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia sul BURP n. 61 del 30 aprile 2020 ed allegato alla presente.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo è tenuto a darne immediata comunicazione, a uno dei seguenti numeri:

- 1515 COMANDO CORPO FORESTALE
- 115 VIGILI DEL FUOCO
- 0831229522/23 – 800888014 COMANDO DI POLIZIA LOCALE.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

L'inottemperanza della presente ordinanza è perseguita a norma delle leggi vigenti.

DISPONE

che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune e ampia diffusione attraverso mezzo stampa.

Copia della presente viene trasmessa per quanto di competenza:

- Prefettura di Brindisi;
- Al Comando Provinciale VV.FF.;
- Alla Questura di Brindisi;
- Al Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi;
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi;
- Al Corpo di Polizia Locale;
- Al Comando dei Carabinieri Forestali di Brindisi;
- Alla Capitaneria di Porto di Brindisi;
- Al Consorzio di Torre Guaceto;
- Alla Regione Puglia Settore Protezione Civile;
- Alla Provincia di Brindisi;
- All'ANAS
- A Rete Ferroviaria Italiana.

Dalla Residenza Municipale

Il Dirigente
Antonio Claudio OREFICE

IL SINDACO
Ing. Riccardo ROSSI